



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DETERMINAZIONE servizio PERSONALE

Numero 80 del 04-12-19

Reg.Gen. 589

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI PER
DIRITTI DI ROGITO DAL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA
STELLA SABBATINI NEL 1^ SEMESTRE 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 28/4/2017;
- il decreto sindacale n. 4 del 1/7/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile della 3^ Area organizzativa – Bilancio e Contabilità – Personale – Servizi sociali e scolastici;
- la deliberazione di C.C. n. 74 del 21/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la deliberazione di G.C. n. 4 del 11/1/2019 avente per oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019/2021";

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che recentemente sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica"*.

Richiamata la propria determinazione n. 67 del 31/12/2018 con cui sono stati liquidati, al Segretario comunale, i diritti di rogito riscossi nell'anno 2018;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Ritenuto per quanto sopra di liquidare anche i diritti di rogito introitati dal Comune di Cingoli nel 1[^] semestre 2019 nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento;

Rilevato che nel Comune di Cingoli, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento al Comune di Camerano cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Cingoli sommato a quelli riscossi dal Comune di Camerano, rientrano nella misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale ed in particolare:

Diritti riscossi nel 1 [^] sem.2019 presso il Comune di Cingoli	€	8.676,76
--	---	----------

Diritti riscossi nel 1 [^] sem. 2019 presso il Comune di Camerano	€	4.362,19
--	---	----------

Totale diritti riscossi nel 1 [^] semestre 2019	€	13.038,95
--	---	-----------

1/5 dello stipendio lordo	€	16.881,00
---------------------------	---	-----------

Dato atto che il Comune di Camerano ha trasmesso copia della determinazione n. 761 del 10/10/2019 con cui sono stati liquidati i diritti di rogito spettanti al Segretario comunale Dott.ssa Stella Sabbatini per il primo semestre 2019 relativamente a quanto di competenza di detto Comune.

Ritenuto di provvedere a liquidare al Segretario comunale Dott.ssa Stella Sabbatini la quota dei diritti di rogito riscossi presso il Comune di Cingoli nel primo semestre 2019 ammontanti ad € 8.676,76 ;

Vista la delibera della Sezione di controllo regionale Lombardia n. 366 del 19/12/2018 che, richiamando quanto già stabilito dalla Corte Conti Sezione Autonomie n. 21 del 4/6/2015 conferma l'orientamento che il pagamento di tali emolumenti debbano essere effettuati al lordo di tutti gli oneri accessori ivi compresi quelli a carico degli enti senza che ne possano derivare maggiori oneri per gli stessi;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., in riferimento al decreto del Sindaco n. 4 del 1/7/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile della 3[^] Area organizzativa "Personale - Bilancio e contabilità - Servizi sociali e scolastici" ;

D E T E R M I N A

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

2) di prendere atto che nel 1^a semestre 2019 il Comune di Cingoli ha riscosso, per diritti di rogito, la somma complessiva di € 8.676,76 ;

3) di procedere pertanto alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito per il primo semestre 2019 al Segretario dott.ssa Stella Sabbatini per l'importo lordo di € 6.558,40 oltre ad € 2.118,36 per oneri riflessi a carico del Comune per un totale complessivo pari a € 8.676,76;

4) di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di € 8.676,76 nel modo seguente:

€ 6.558,40 al Cap. 40/5 per compensi al Segretario comunale

€ 1.560,90 al Cap. 40/7 per contributi previdenziali a carico Ente

€ 557,46 al Cap. 40/8 per Irap

del bilancio del corrente esercizio;

5) di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott. Rino Bacelli



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento di contabilità , si attesta la copertura finanziaria in relazione a quanto disposto con il presente provvedimento.

Cingoli:

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. BACELLI Rino

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI